



COMUNE DI MERÌ

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI MERÌ
PROTOCOLLO GENERALE
N.0003999 - 06.06.2023
CAT. I CLASSE 5 PARTENZA

Uffici: SINDACO-VICESINDACO-CAMPO

ORDINANZA SINDACALE N 14 DEL 06/06/2023

OGGETTO: *Campagna antincendi boschivi anno 2023- Misure di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia..*

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, o comunque infestate da sterpaglia e da arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

RITENUTO necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, il peggioramento del fenomeno degli incendi estivi;

VISTA la direttiva della Prefettura di Messina del 31/05/2023 "*Campagna antincendi boschivi anno 2023*";

VISTA la legge 24/02/1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" così come modificata dalla legge 12/07/2012 n.100 ed integrata, per , dalla L.R. 31/08/1998 n. 14; la Regione Siciliana

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.L.vo 31/03/1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. ;59"

VISTA la L.R. 06/04/1996 n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela dalla vegetazione" così come modificata ed integrata dalla L.R. 19/08/1999 n. 13 e dalla L.R. 14/04/2006 n. 14;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 36/06/2007 la quale, anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi;

VISTI gli artt. 423,423 bis, 424, 449 e 650 c.p.;

VISTO il D.L.vo 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale e del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014;

Nella sua qualità di autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;


ORDINA

Articolo 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;



- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Articolo 2

1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;

2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1° giugno al 30 settembre;

3) dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
- dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

Articolo 3

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 1 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Articolo 4

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

Articolo 5

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento. È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.



Articolo 6

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Articolo 7

Divieti nelle aree percorse dal fuoco – Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposite catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Articolo 8

Sanzioni per I trasgressori ai divieti:

- 1) nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;
- 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, let. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Condanne penali:

Si applicano gli art. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che

rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Articolo 9

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

Articolo 10

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del sindaco.

Articolo 11

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

INVITA

i cittadini di prestare la loro opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche e a chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Vigili del Fuoco - Corpo Forestale - Polizia di Stato - Carabinieri - tel. 112**
- **Polizia Municipale di Merì - tel. 090 / 9763777- 090 / 9762650**

HA

- a) Al Comando di Polizia Municipale affinché proceda, in ottemperanza dell'art. 54 del TUEL ad effettuare ogni necessaria azione affinché i titolari dei terreni incolti e abbandonati prossimi alle aree antropizzate, effettuino la pulizia degli stessi e adottino ogni opportuno intervento in chiave di prevenzione.
- b) La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune, nonché la sua affissione su tutto il territorio comunale.
Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sede di Palermo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, alla Stazione Carabinieri di Merì, al Comando di Polizia Municipale, al Settore III Tecnico.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far rispettare la presente Ordinanza.

dalla Residenza Municipale li 06/06/2023



IL SINDACO
Dr. Filippo Gervasio Bonansinga